

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO, LEONE RAFFAELE, LATTANZIO, LAFORGIA, TANTALO,
TAMBRONI, DEL CASTILLO, SGARLATA**

Presentata l'8 aprile 1964

Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGGHI! -- Gli insegnanti di educazione fisica diplomati presso i sei Istituti superiori per l'educazione fisica esistenti in Italia sono insufficienti al fabbisogno della scuola in continuo aumento, né si può prevedere che questi istituti possano in avvenire colmare la lacuna causata dalla chiusura dell'ex Farnesina e dalla ritardata istituzione degli I.S.E.F.

Questa carenza di insegnanti di educazione fisica tende ancor più ad aumentare in seguito all'avvento della scuola d'obbligo fino al 14° anno di età.

Tra l'altro per sopperire a questa carenza d'insegnanti la scuola si è dovuta servire di diplomati di scuola media superiore, sforniti del prescritto titolo.

D'altra parte è certo che questi insegnanti rimarranno ancora per lungo tempo in servizio e quindi si pone in modo inderogabile il problema della loro qualificazione che andrà innanzi tutto a beneficio della scuola, la quale in tal modo si potrà avvalere di insegnanti professionalmente più formati.

In parte si è già ovviato al disagio di alcuni di questi insegnanti, sforniti sia del titolo richiesto e sia di una preparazione adeguata, con la legge del 30 dicembre 1960, n. 1727; ma ora il problema si ripropone per i circa 6 mila insegnanti di educazione fisica, che

hanno maturato da quattro ad otto anni di servizio nella scuola e che sono iscritti in elenchi speciali, previsti dal quarto comma dell'articolo 31 della O. M. incarichi e supplenze dell'anno scolastico 1961-62.

È necessario — pertanto, che anche per gli insegnanti, inclusi negli elenchi bloccati su ricordati, siano ripetuti i corsi di formazione professionale, preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica secondo le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Né vi è da temere che il ripristino di detti corsi, possa danneggiare i diplomati degli Istituti superiori per l'educazione fisica, i quali comunque si troveranno sempre in una posizione di preferenza rispetto ai partecipanti ai corsi, come è esplicitamente detto nell'articolo 7 della presente proposta.

In questo modo, senza ledere il diritto di alcuno, si risolverà in via definitiva uno dei tanti problemi che travagliano la scuola italiana e si darà agli insegnanti incaricati di educazione fisica adeguata dignità professionale e una certa sicurezza per il futuro anche sul piano giuridico ed economico; perciò vivamente raccomandiamo agli onorevoli colleghi l'esame e l'approvazione della presente proposta, tanto attesa negli ambienti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che fanno parte dell'elenco speciale previsto dall'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze 1961-62, e che hanno conseguito qualifiche non inferiori a « valente » o a « senza demerito ».

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titolo di studio valido anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per donna e di musica.

ART. 2.

I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

- a) studi su materie di carattere teorico;
- b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratico come esercitazioni.

Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio. Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove orali e pratiche sulle materie di cui alle lettere a) e b).

Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non più di una volta, al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette.

ART. 3.

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo da stabilirsi da parte del Ministero.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di insegnamento e le prove di esame, e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

ART. 5.

Coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuto l'idoneità di cui al precedente articolo 4, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

ART. 6.

In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possono partecipare.

ART. 7.

Nella valutazione dei titoli per tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli spetta comunque la precedenza ai diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica.

ART. 8.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 3.